

pagina 1 di 10
n. 1834 /2017 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO

Il Tribunale di Cassino 1^a sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N.R.G. 1834/2017, avente ad oggetto:risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art .2043 c.c. e norme speciali) , promossa da: F****U L****A C****O (C.F. F****a), nata il 05.03.1938, a Bojano (CB), residente in Cassino, Via L****o n. 11, rap presentata e difesa, dagli Avv. ti: C****i C****e e S****i

0****2 , ed elettivamente domiciliata presso lo F****I M****o del primo, sito in Cassino (FR), Piazza
za
G****o, n.4;

ATTRICE

contro

CONDOMINIO ROC CA C****P, A****o D, VIA L****o 11 -CASSINO , (C.F. 90006700604) in persona dellV****a pro tempore , con domicilio in Cassino(FR),Via E****o, n.115, rappresentato e difeso dallAvv. P****e S****o (C.F. I****A) , ed elettivamente domiciliato presso il suo F****I in Cassino (FR), Piazza S****o n.19;

CONVENUTO

A****XXXXXXXX DI ASSICURAZIONE SOC. M****o. A.R.L., (P.I. 0cXXXXXXXXX7), in persona del M****o rappresentante pro tempore, con sede M****o in C****IA****O, n. 16, 37126 Verona (VR), rappresentata e difesa dallAvv. I****O De E****i (C.F. Sentenza n. 121/2022 pubbl. il 27/01/2022
RG n. 1834/2017

pagina 2 di 10

DSNGDU60C02C0340) , ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma (RM), via Livorno n.6.

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.05.2017 , la F****U L****A C****O ha convenuto in giudizio il Condominio M****o Janul esponendo quanto segue:

2. che il giorno 03.02. 2015, alle ore 17:00 circa, nel percorrere la scala esterna del condominio , ove la stessa risiede, cadeva a terra, a causa della superficie bagnata sul pavimento dovuta alla pioggia e alla presenza di detriti ;

che successivamente alla caduta, versando in condizioni critiche, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cassino, ove le veniva diagnosticata una frattura con diastasi dei monconi dell'olecrano sin., contusione anca sinistra, contusione della regione frontale in trauma cranico minore e le veniva consigliato il ricovero.

Ha concluso chiedendo di accertare la responsabilità in capo al Condominio M****o C****P, quale ente custode delle scale comuni e per effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni sofferti , con vittoria di spese, e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si è costituito in giudizio il Condominio M****o C****P contestando integralmente le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendo ne il rigetto. Ha chiesto in ogni caso di essere autorizzato alla chiamata in causa della società xxxxxxxxxxx di Assicurazione - società

M****operativa al fine di essere manlevato in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituita in giudizio Società xxxxxxxxxxx soc.

M****o. A r.l. contestando la domanda attorea in quanto infondata nell'entità e nel quantum . Ha concluso per il rigetto della domanda di risarcimento e in subordine, in caso di condanna , ha chiesto di contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza , previa applicazione dello scoperto contrattuale, con esclusione dei danni non comunque compresi nella garanzia assicurativa.

pagina 3 di 10

Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., escussisi i termini, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata con la concessione di un termine per il deposito di note scritte all'udienza del 23.11.2022, tenuta con modalità cartolare, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.

3. La domanda di risarcimento proposta da parte attrice non può trovare accoglimento poiché non è stata provata la responsabilità dell'ente custode delle scale comuni.

4. In punto di diritto, l'azione proposta, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Al riguardo giova ricordare i seguenti principi affermati dalla Suprema Corte: la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al

quale la si imputa sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (ex plurimis : Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);

occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. (Cass.,sez.II, 9 giugno 2010, n. 13881 Conformi : Cass., sez.III, 27 ottobre 2015, n.21788; Cass., sez.III, 9 giugno 2016, n.11815);

Il danno cagionato alle cose in custodia non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causalità fra cosa in custodia e danno - ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito. (Cass., sez.III, 13 febbraio 2002,n.2075);

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. , sez. VI -3, 11 maggio 2017 n. 11526 ; analogamente: Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660; Cass. 13 marzo 2013 n. 6306); pertanto nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso

pagina 4 di 10

causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 20 gennaio 2014 n. 999).

La custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in attività preventive, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, prevedano quanto è necessario prevenire danni etiologicamente attinenti alla cosa in custodia, né segue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rivenire anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. (Cass.,sez.VI -3,23 gennaio 2019, n.1725);

Il fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle norme cautelative da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudenza condotta della vittima, fino ad interrompere il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Cass., sez .III, 29 gennaio 2019, n. 2345);

Linsidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia; in tale ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, poiché questo è tenuto a dimostrare, per liberarsi della responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficienza/immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione. (Cass., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24428 conforme Cass., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15389);

Invero, l'art. 2051 cod. civ., stabilendo che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.

A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto,

pagina 5 di 10

lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il 5. Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, l'attrice non abbia fornito la prova dell'insidia e del nesso di correlazione rispetto all'evento dannoso.

Dalla prova testimoniale e dalla documentazione fotografica versata in atti è emerso che la scalinata sulla quale si sarebbe verificata la caduta è composta da due rampe di scale: la prima, più vicina al portone d'ingresso, dove si sarebbe verificato l'evento dannoso, è composta da sette gradini, ed è interamente coperta da una pensilina, oltre ad essere presente un corrimano di colore rosso. All'esito della discussione dei testi non è emersa con chiarezza la dinamica della caduta e la sua eziologia.

Ed invero parte attrice afferma che la caduta sarebbe avvenuta su di un gradino scheggiato che, al momento del sinistro, presentava una superficie bagnata con la presenza di detriti.

Dalle deposizioni testimoniali è emerso che il giorno dell'incidente aveva piovuto. Il teste di parte attrice, Trupiano Marcello, ha dichiarato di abitare nello stesso condominio e che il giorno dell'incidente era in procinto di scendere le scale e aveva dato la precedenza alla signora F****U, che scendeva tenendo il corrimano. Il Trupiano ha poi riferito di aver visto la signora F****U prendere il primo gradino e scivolare con la schiena a terra per tutta la scalinata, in quel frangente ha dichiarato di aver verificato, strusciando il suo piede sul

gradino , che sullo stesso era presente del materiale viscido e scivoloso, nello specifico ha riferito: ho notato che cera sostanza vischiosa simile a polvere mista ad acqua.

La dichiarazione del teste xxxxxxxxxxxx non collima tuttavia con quanto riferito dell'altro teste diparte attrice , xxxxxxxxxxxx , la quale ha dichiarato abitare anche lei nel condominio , al piano rialzato di fronte all'appartamento della sig.ra F****U.

La Laurenzi ha riferito che il giorno dell'incidente si trovava in casa e , dopo aver sentito un forte rumore , si era affacciata al balcone e aveva visto la F****U a terra , sdraiata sul

pagina 6 di 10

pianerottolo , che lamentava dolore , sicchè è corsa per accertarsi dell e sue condizioni.

Interrogata dal Giudice ha riferito che quel giorno stava piovendo e che tuttavia non ha visto né sentito la presenza di detriti sotto le scarpe, inoltre ha riferito che la parte di rampa coperta era asciutta.

Le deposizioni testimoniali rese dai testi xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx hanno tuttavia evidenziato un insanabile contrasto relativamente all'accertamento della dinamica del sinistro ; ed invero il teste xxxxxxxxxxxx ha dichiarato di aver constatato personalmente la dinamica del sinistro, in quanto al momento dell'incidente anche lui era in procinto di scendere le scale insieme alla F****U e le aveva dato la precedenza ; egli ha inoltre dichiarato che nell'immediatezza dell'incidente aveva verificato che sul gradino sulla quale era scivolata la F****U cera del materiale vischioso. Tale descrizione contrasta tuttavia con le dichiarazioni rese dal teste Laurenzi, che invece ha dichiarato che quando ha sentito il rumore della caduta della F****U è stata la prima a soccorrerla e non vi erano altre persone, mentre xxxxxxxxxxxx era arrivato solo in un secondo momento.

Si evidenzia che nelle note di trattazione scritta del 10.11.2021 i procuratori di parte attrice hanno eccepito l'incapacità a rendere testimonianza della Laurenzi deducendo che la stessa rivestirebbe la qualità di condomina.

Sul punto rileva questo giudice che l'eccezione sollevata da parte attrice è inammissibile oltre che tardiva . Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste sollevata da una delle parti del giudizio soggiace alla disciplina della nullità ai sensi dell'art 157 c.p.c., intendendosi come proposizione di nullità della prova assunta.

Chiarito che: In tema di deposizione testimoniale, l'eccezione di incapacità a deporre, sollevata - nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - all'esito dell'escussione del testimone, deve intendersi come idonea proposizione di un'eccezione di nullità della prova assunta .

Le nullità concernenti l'ammissione e l'ascolto della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando da violazioni di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e pertanto non sono rilevabili d'ufficio dal giudice e devono essere denunciate dalla parte interessata nella prima istanza nella successiva difesa utile, ai sensi dell'art 157 co 2 c.p.c.

Le disposizioni che comminano la nullità delle deposizioni testimoniali, in violazione dei divieti di cui all'art 247 c.p.c., sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, sicchè le nullità

pagina 7 di 10

ivi previste sono sanate sia se le parti stesse vi hanno dato causa, sia se non sono state tempestivamente dedotte dopo l'espletamento della prova, secondo quanto stabilito dal co. 3 dell'art 157 c.p.c.

Deve essere precisato che l'art 157 c.p.c., nel consentire alla parte di eccepire la nullità nella prima istanza o nella difesa successiva all'atto, non ha previsto una possibilità di scelta a discrezione, in quanto il riferimento normativo alla prima istanza o difesa individua il momento preclusivo o del potere di invalidazione nel compimento di un qualsiasi atto formulato dalla parte interessata a far valere la nullità immediatamente dopo il verificarsi della nullità o la sua conoscenza.

Ciò premesso si rileva che nel caso di specie l'eccezione di incapacità del teste, che implica una eccezione di nullità della prova assunta, non può essere sollevata dalla parte attrice, essendo diretta ad invalidare la deposizione testimoniale resa da un soggetto che lei stessa ha indicato essere a conoscenza dei fatti di causa e ha pertanto introdotto nel giudizio, posto che la sua escussione era funzionale a provare gli elementi costitutivi della domanda proposta ai fini del suo accoglimento; per tali ragioni la parte attrice aveva interesse ad escutere il teste da lei indicato, onde acquisire agli atti del processo la sua deposizione.

L'art 157 c.p.c. dispone che la nullità può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito previsto dalla legge; ciò implica che l'unico soggetto interessato a far valere l'incapacità testimoniale è il convenuto che ha un interesse a che il teste di parte attrice non venga escusso e che non vengano provati i fatti costitutivi della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti.

Anche a voler prescindere da tale rilievo, che ha valenza assorbente, si rileva che l'eccezione è in ogni caso tardiva per le ragioni che seguono.

Ed invero nel caso di assunzione di una prova testimoniale in contrasto con l'art 246 c.p.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che: In tema di prova testimoniale, l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incidente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata. (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 18036 del 19.08.2014).

Nel caso di specie si rileva che l'eccezione di incapacità del teste Laurenzi è stata sollevata per la prima volta nelle note di udienza del 10.11.2021, successivamente all'udienza del 10.2.2021 in cui il teste era stato escusso alla presenza di entrambi i procuratori costituiti di parte attrice, i quali, all'esito della testimonianza resa, nulla hanno eccepite.

pagina 8 di 10

Ciò posto l'eccezione è in ogni caso tardiva poiché risulta acquisita agli atti del giudizio la delibera assembleare del 20.6.2017, mediante la quale il condominio aveva deliberato il conferimento dell'incarico al difensore per resistere in giudizio; in tale delibera, allegata alla comparsa di costituzione e risposta del condominio, compare nell'elenco dei condomini proprio il teste Laurenzi Antonia.

Pertanto la circostanza che il teste rivestiva la qualità di condomina era evidente agli atti fin

dalla costituzione in giudizio del condominio , con la conseguenza che il rilievo nella difesa successiva all'escussione del teste deve in ogni caso ritenersi tardivo.

Deve essere oltretutto evidenziato che sia il teste xxxxxxxxxx o, sia il teste xxxxxxxx, di cui latrice eccepisce la incapacità, erano stati da lei stessa inseriti tra i testi da escutere nella seconda memoria ex art 183 c.p.c., con l'indicazione per entrambi dell'indirizzo di residenza di via L****o 11, vale a dire nello stesso condominio in cui si è verificato l'incidente e in cui abita latrice.

Parte attrice era pertanto in ogni caso consapevole della circostanza che il teste Laurenzi abitava all'interno del condominio, ed essendo circostanza incontestata che anche lei è condomina, era certamente in condizioni di conoscere la qualità del teste da lei stessa indicato e chiamato a deporre, fin dall'inserimento del suo nominativo nella lista testi da escutere.

Tali elementi inducono a ritenere che l'eccezione di incapacità del teste, con conseguente nullità della testimonianza assunta, è inammissibile anche ai sensi del co. 3 dell'art 157 c.p.c. , avendo la parte stessa dato causa alla nullità di cui si duole, dal momento che dagli atti processuali e dalle evidenze fattuali emergeva la causa di incapacità del teste ancor prima della sua indicazione nella lista dei testi di parte attrice , sicché avendo la stessa, ciononostante indicato e citato per l'escussione il teste xxxxxxxxx, non può dolersi della nullità della sua deposizione.

Ciò posto , considerato che dalla testimonianza resa dai due testi escussi non emergono elementi o contraddizioni che inducono a ritenere che l'uno sia maggiormente attendibile dell'altro, e considerato che nessun elemento decisivo è emerso dalle dichiarazioni dell'altro teste, Mortetti Lidia, la quale è intervenuta solo successivamente alla caduta, non è alcun elemento che si deduce dalla documentazione fotografica versata in atti, dove non si evincono scheggiature della scalinata o elementi di pericolo, non può ritenersi provata la dinamica del sinistro e di conseguenza la responsabilità del condominio.

Sul punto si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi

pagina 9 di 10

della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, reputato non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n. 4773/2015).

La domanda proposta da parte attrice deve essere pertanto rigettata.

Deve essere, infine, respinta la domanda riconvenzionale formulata dal condominio e volta alla condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. .

Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell' art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte

medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).

Ne consegue che " il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393 ,).

Le spese processuali sono a carico della parte attrice soccombente; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e F*****I della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto .

Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a titolo di garanzia propria o impropria, per il principio di causalità, sono poste a carico dell'attore ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto medesimo in ordine a quella pretesa che ha pro vocato e giustificato la chiamata in garanzia (c.f.r. ad es. cass. n.° 5173/81 e n.° 2330/95).

pagina 10 di 10

P.Q.M .

Il Tribunale di Cassino, 1^a sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

- 1- rigetta la domanda proposta dall attrice , F*****U L*****A C*****O , per le causali di cui in motivazione ;
- 2- rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c proposta dal Cond ominio M*****o C*****P A*****o D via L*****o 11.
- 3- condanna lattrice a pagare al Condomino M*****o C*****P A*****o D via L*****o 11 le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 237,00 per spese e 2738,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge ;
4. condanna lattrice a pagare a Società Cattolica di Assicurazione soc. M*****o a R.L. le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2738,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Cassino, il 26.1.2022

Il giudice
dott.ssa Sara Lanzetta